



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.A.P. 33050

Codice fiscale
e partita I.V.A. 00461800302

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0432/928595 - 929227
Fax 0432/929285

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

INDICE SISTEMATICO

Capo I Disposizioni generali amministrative

- Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.
- Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti.
- Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 5 Concessione e/o autorizzazione.
- Art. 6 Occupazione d'urgenza.
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 10 Obblighi del concessionario.
- Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
- Art. 12 Costruzione gallerie sotterranee.

Capo II Disposizioni generali di natura tributaria

- Art. 13 Classificazione del Comune.
- Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie.
- Art. 15 Tariffe.
- Art. 16 Soggetti passivi.
- Art. 17 Destinazione dell'occupazione.
- Art. 18 Criterio di applicazione della tassa.
- Art. 19 Misura dello spazio occupato.
- Art. 20 Passi carrabili.
- Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico.
- Art. 22 Distributori carburante.
- Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.
- Art. 24 Occupazione temporanee - Criteri e misure di riferimento.
- Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprasuolo - Casi particolari.
- Art. 26 Maggiorazioni della tassa.
- Art. 27 Riduzioni dalla tassa permanente.
- Art. 28 Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa.
- Art. 29 Riduzione tassa temporanea.
- Art. 30 Esenzione dalla tassa.
- Art. 31 Esclusione dalla tassa.
- Art. 32 Sanzioni.
- Art. 33 Versamento della tassa.
- Art. 34 Rimborsi.
- Art. 35 Ruoli coattivi.
- Art. 36 Norme transitorie.
- Art. 37 Entrata in vigore.

CAPO I

Disposizioni generali ed amministrative

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e 28.12.93 n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Per quanto qui non specificato si fa rinvio ai Regolamenti Comunali vigenti sulle singole materie.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento o altri Regolamenti Comunali.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 7 (sette) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 3 (tre) ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione.

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. Resta a discrezione dell'autorità competente decidere i casi in cui debba essere eseguita una particolare istruttoria.

Art. 6
Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento,

possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 10 (dieci) giorni successivi alla data di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e nei 3 (tre) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione.

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese secondo le norme previste dal Regolamento Edilizio.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare i D.Lgs. n. 507/93 e n. 566/93.

Art. 13

Classificazione del Comune.

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie.

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (due) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe.

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

prima categoria	100% (cento per cento)
seconda categoria	90% (novanta per cento)

Art. 16
Soggetti passivi.

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta del titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Destinazione dell'occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criterio di applicazione della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 (due) categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Per le occupazioni soprasuolo purchè aggettanti almeno 100 (cento) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20
Passi carrabili.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori carburante.

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 (tremila) litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% (cinque per cento) sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 (un quinto) ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste sulla superficie non superiore a mq. 4 (quattro).

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazione temporanee Criteri e misure di riferimento.

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa al metro quadrato:

a. fino a 12 (dodici) ore: riduzione del 50% (cinquanta per cento);

b. oltre 12 (dodici) ore e fino a 24 (ventiquattro) ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

a. fino a 14 (quattordici) giorni: tariffa intera;

b. oltre 14 (quattordici) giorni e fino ai 30 (trenta) giorni il 50% (cinquanta per cento) di riduzione;

c. oltre i 30 (trenta) giorni 50% (cinquanta per cento) di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprasuolo Casi particolari.

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L.50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime e dal numero degli innesti o allacci.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (venti per cento).

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% (cinquanta per cento).

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa non è aumentata.

Art. 27

Riduzioni dalla tassa permanente.

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento);

b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad 1/3 (un terzo);

c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30% (trenta per cento);

d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta la 50% (cinquanta per cento);

e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie di 9 (nove) metri quadrati. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 (nove) metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10% (dieci per cento);

f) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 (dieci) metri quadrati, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio

di apposito cartello segnaletico con quale divieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10% (dieci per cento);

g) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% (dieci per cento) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;

h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30% (trenta per cento).

Art. 28

Passi carrabili Affrancazione dalla tassa.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati solo calcolate in ragione del 10% (dieci per cento).

2. Ai sensi dell'art. 45:

comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3 (un terzo);

comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% (trenta per cento) e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% (cinquanta per cento) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto;

comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80% (ottanta per cento). Inoltre ai sensi dell'art. 42, comma 5, per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) fino a 100 (cento) metri

quadrati, del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente i 100 (cento) metri quadrati e fino a 1.000 (mille) metri quadrati, e del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente i 1.000 (mille) metri quadrati;

comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80% (ottanta per cento);

comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (cinquanta per cento);

comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% (cinquanta per cento).

Art. 30 Esenzione dalla tassa.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 507/93:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 (sessanta) minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando

avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa.

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni.

1. Sopratasse:

a) Per violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93.

b) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

c) Per omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

d) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10% (dieci per cento).

e) Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie:

Per qualsiasi violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria così come previsto dall'art. 106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.34 n. 383 e successive modificazioni.

Art. 33 Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/c autorizzazione deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 Rimborsi.

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 Ruoli coattivi.

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.01.88, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 36 Norme transitorie.

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% (dieci per cento), con una tassa minima di L.50.000.=.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50% (cinquanta per cento);

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lg. n. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. n. 1175/31 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43/88 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.